

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

Il Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell'Università degli Studi di Salerno (di seguito denominato anche "Dipartimento"), con sede in Fisciano (Sa), alla via Giovanni Paolo II n. 132, codice fiscale 80018670655, partita iva 00851300657, PEC ammicent@pec.unisa.it, in persona del Direttore prof. Maurizio Merico, nato il 28.01.1974 a Maglie (Le), codice fiscale MRCMRZ74A28E815J, domiciliato per la sua carica presso la sede del Dipartimento

E

la società Salerno Solidale S.p.A., (di seguito denominato anche "società"), con sede legale in Salerno alla Via Guido Vestuti, C.F. e P.I. 03309030652, PEC protocollo@pec.salernosolidale.it, rappresentato legalmente dall'Avv. Filomena Arcieri, nata a Salerno, il 5.11.1966, C. F. RCRFMN66S45H703F

in seguito, menzionati anche come la "Parte" o le "Parti"

PREMESSO

- che la società progetta ed eroga servizi alla persona e promuove attività di rilevazione dei bisogni sociali;
- che presso Salerno Solidale si svolge attività di analisi nei settori Anziani di cui è responsabile l'avv. Filomena Arcieri;
- che il Dipartimento Studi Politici e Sociali dell'Università di Salerno svolge attività di ricerca e didattica nel settore del welfare territoriale;
- che i comuni interessi di ricerca e di lavoro garantiscono l'opportunità di sinergie utili allo sviluppo di attività di ricerca nel settore Anziani, con particolare riferimento al trattamento dei dati di ascolto degli utenti/famiglie e degli operatori impegnati nella cura;
- che in ragione di quanto innanzi, le Parti collaborano a tali attività, al fine di ottenere il conseguimento dei comuni obiettivi di ricerca e di miglioramento dei servizi;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto dell'accordo

Le Parti si impegnano a collaborare nelle attività di interesse comune, riguardanti, in particolare, l'analisi dei dati di ascolto degli utenti al fine di migliorare i servizi nell'area Anziani del Comune di Salerno.

Tali attività includono:

- raccolta dati;
- elaborazione di un Report di sintesi.

Art. 2

Obblighi delle Parti

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;

- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni.

Art. 3 Personale

Nell'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo, le Parti si avvarranno del personale proprio o selezionato e contrattualizzato secondo le procedure di legge. Il coordinamento del personale coinvolto sarà affidato, ai responsabili scientifici delle attività poste in essere, identificati nelle persone di:

- prof.ssa Rossella Trapanese, responsabile dell'Osservatorio Politiche Sociali presso l'Università degli studi di Salerno, per il Dipartimento di Studi Politici e Sociali;
- l'avv. Filomena Arcieri per Salerno solidale;

Ciascuna Parte si impegna, altresì, ad accogliere il personale dell'altra Parte nelle proprie strutture in qualità di ospite. In questo contesto, il personale ospite è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008.

Gli stessi soggetti potranno, inoltre, essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare in merito (ivi compreso il codice di comportamento emanato con D.R. 25/10/2017, rep. 7352).

Art. 4

Oneri

Per l'attività svolta dal Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell'Università degli Studi di Salerno la società Salerno Solidale Spa erogherà un contributo di euro 1.000,00.

Non sono previsti oneri a carico dal Dipartimento di Studi Politici e Sociali.

Art. 5

Responsabilità civile

Ciascuna Parte è responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 6

Copertura assicurativa

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale coinvolto, a qualsiasi titolo, nelle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 7

Riservatezza e trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a far rispettare al proprio personale la massima riservatezza su dati, informazioni e sui risultati delle attività, oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Le Parti si impegnano, altresì, reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni relativi all'espletamento delle attività di cui al presente accordo nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.

Art. 8

Durata e recesso

Il presente Accordo avrà una durata pari a 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, eventualmente rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo, previo preavviso di trenta giorni da inviare a mezzo PEC o raccomandata AR.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 9

Risoluzione

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 10

Controversie e Foro competente

In ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione le Parti si impegnano alla composizione amichevole. Le relative questioni dovranno essere risolte entro trenta giorni dalla data di ricezione della lettera trasmessa da una delle parti, con la quale si solleva la questione controversa. Trascorso inutilmente detto termine è facoltà di ciascuna delle parti in lite di adire la giustizia ordinaria.

Art. 10

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

SALERNO SOLIDALE
S.p.A.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Avv. Filo
ARCIERI
FILOMENA
03.08.2026
16:08:51

firmato digitalmente ai



03/08/2026 16:08:51

DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI E SOCIALI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

IL DIRETTORE
Prof. Maurizio Merico

firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

